

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 5 marzo 2009, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2009, N. 4

*All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4»;

*al comma 2, capoverso «Art. 10-bis»:*

*al comma 1, le parole:* «ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009»;

*al comma 4, lettera a), le parole:* «nel periodo 2007-2008» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo* «.La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta»;

*al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007-2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta»;

*al comma 4, la lettera c) è soppressa;*

*al comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«c-bis) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota»;

*il comma 7 è soppresso;*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a valere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5»;

*dopo il comma 2, le parole:* «Il comma 3 dell'articolo 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «3. Il comma 3 dell'articolo 2».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009»;*

*al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero».

*All'articolo 3, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

- a) per somme non inferiori a 25.000 euro;*
- b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;*
- c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;*
- d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.*

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:

*a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;*

*b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;*

*c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale»;

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 3 da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari»;

*al comma 4, dopo le parole:* «successivamente esigibili» *sono inserite le seguenti:* «sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010»;

*al comma 5, nel primo periodo, le parole:* «un Commissario straordinario, che,» *sono sostituite dalle seguenti:* «un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale,» *e, nel terzo periodo, le parole:* «; a decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l'AGEA» *sono soppresse;*

*al comma 6, l'alea è sostituito dal seguente:*

«Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:»;

*dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-bis. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata»;

*al comma 7, le parole:* «, ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400» *sono soppresse;*

*dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:*

«8-bis. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione del presente articolo e degli adempimenti connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, relativo agli incarichi dirigenziali dell'AGEA, le parole: "con contratti a tempo determi-

nato rinnovabili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".

8-ter. L'AGEA può rinnovare i contratti di cui al comma 8-bis nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio».

*All'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è assegnata per l'anno 2009 la somma di euro 35 milioni, da destinare prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni».

*Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 6-bis. – (*Interpretazione autentica dell'articolo 3, terzo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457*). – 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

Art. 6-ter. – (*Proroga di agevolazioni previdenziali*). – 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Alla restante parte dell'onere, pari a 51,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di

bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».